

01854 2014

X sito

SENT. N° 1854/2014
PUBBL. 06/02/2014
REPERTORIO N° 1518/2014

R.G. n. 39786 / 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile

AW. Pezzonico
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- 3 MAR. 2014
RICHIESTA N. 115
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI!
Euro 2,66

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

[Redacted], CF: [Redacted], con gli avv.ti [Redacted]
[Redacted]

-attore-

CONTRO

[Redacted], CF/PI [Redacted], con l'avv. [Redacted]

-convenuta-

CONTRO

[Redacted], CF: [Redacted], con gli avv.ti [Redacted] ed [Redacted]

-convenuto-

E NEI CONFRONTI DI

[Redacted], CF: [Redacted], con l'avv. [Redacted]

-terza chiamata-

Conclusioni: come in atti

DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n° 2/943/65 del 10/4/1989
Ministero della Giustizia
PAGAMENTO A [Redacted]
Milano, 3 MAR. 2014
IL CANCELLIERE

Concise ragioni della decisione

- Il Condominio ha citato in giudizio gli odierni convenuti ([REDACTED] in qualità di impresa appaltatrice ed il [REDACTED] in qualità di [REDACTED]) per sentirli condannare al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi e difetti delle opere di riqualificazione dell'impianto termico eseguito dai convenuti nello stabile condominiale di via [REDACTED].
- [REDACTED] ha tempestivamente sollevato eccezione di decadenza e prescrizione.
- Nelle more del giudizio, con scrittura privata del 29 gennaio 2014, il Condominio, il [REDACTED] ed [REDACTED] addivenivano ad un componimento bonario, in forza del quale *"le parti concordemente formuleranno istanza per ottenere la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, che proseguirà unicamente fra il Condominio e [REDACTED]."* (cfr. punto 5 scrittura privata).
- Conseguentemente, tenuto conto della rinuncia agli atti del giudizio da parte attrice e della relativa accettazione da parte [REDACTED], il Tribunale deve dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio limitatamente a Condominio, [REDACTED] ed [REDACTED].
- Per contro il Tribunale deve affrontare il merito della controversia limitatamente al rapporto processuale tra Condominio e [REDACTED].
- L'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da [REDACTED] è fondata.

Al riguardo si osserva:

che la fine dei lavori è datata 30 novembre 2009 (circostanza non contestata, cfr. pag. 3 memoria n. 1 parte attrice, la quale non contesta la data della fine dei lavori, bensì la effettiva conoscenza dei condomini a tale data delle cause dei vizi dell'impianto termico);

che la parte attrice dunque sostiene che alla data predetta i condomini avevano un mero sospetto in merito alla cattiva esecuzione dell'opera;

che tale assunto non appare condivisibile, come dimostrano le deduzioni avanzate nel giudizio RG 82/11 Tribunale di Busto Arsizio, sez. Saronno, nel quale con atto di citazione in opposizione il Condominio attore già all'epoca lamentava il cattivo funzionamento dell'impianto termico che ci occupa (cfr. sentenza Tribunale di Saronno, doc. n. 5 parte attrice, pag. 3);

che l'atto di opposizione nella causa dinanzi al Tribunale di Saronno è stato notificato alla [REDACTED] srl in data 20 gennaio 2011 e pertanto oltre il termine di decadenza previsto sia dall'art. 1667 c.c. sia dall'art. 1669 c.c., senza che prima di tale data vi siano stati atti interruttivi della decadenza;

che a nulla rileva che *"le vere deficienze dell'impianto de quo, realizzato dalla [REDACTED], si*



sono manifestate, in tutta la loro gravità, successivamente all'instaurata causa di opposizione a decreto ingiuntivo" (cfr. pag. 5 atto di citazione odierno), in quanto ciò che in realtà rileva è che già nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Saronno il Condominio aveva un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, tanto che il Condominio medesimo avanzò opposizione nei confronti della pretesa monitoria di [REDACTED], ritenendola responsabile per i malfunzionamenti dettagliatamente denunciati anche condomino per condomino;

che non appare seriamente sostenibile che tra il 2009 ed il 2010 i condomini avessero un semplice sospetto delle cause del malfunzionamento dell'impianto termico, apparendo -piuttosto- ragionevole che fin dai primi mesi dell'anno 2010 il Condominio ed i condomini avessero già una conoscenza apprezzabile del malfunzionamento per cui è causa;

che oltretutto l'assunto per cui "già a partire dai primi mesi del 2010, ad impianto appena ultimato ... il Committente Condominio eccepiva a [REDACTED] un primo parziale inadempimento" (cfr. pag. 3 atto di citazione odierno) appare evidentemente generico, posto che "in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione" (cfr. Cass. sentenza n. 10579/12); che parte attrice non ha dedotto alcun capitolo di prova volto a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi e difetti per cui è causa;

che quanto sopra rileva nei confronti di [REDACTED] che ha tempestivamente eccepito l'intervenuta decadenza della pretesa attorea.

Considerato pertanto che la domanda attorea merita il rigetto per intervenuta decadenza come sopra meglio precisato.

Parimenti deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione come già rilevato dal giudice dell'ATP RG 8328/12, il quale ha ritenuto detta eccezione "fornita di fondatezza *"ictu oculi"* tanto da impedire lo stesso ricorso per accertamento tecnico preventivo".

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 140/12 e tenuto conto del valore della causa (€ [REDACTED]). La fase istruttoria viene ridotta del 50% in quanto limitata al solo deposito delle memorie istruttorie.

Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., avendo il Condominio agito nonostante la evidente intervenuta decadenza e prescrizione, e



dunque con colpa grave; al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, [...] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).

Tale somma può essere equitativamente determinata in € [REDACTED], tenuto conto dell'ammontare del valore della causa, pari alla significativa somma di € [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **dichiara** ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio tra Condominio via [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (MI), [REDACTED] ed [REDACTED], a spese compensate;
- 2) **rigetta** la domanda attorea svolta nei confronti di [REDACTED];
- 3) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED], che si liquidano in complessivi € [REDACTED], oltre IVA come per legge;
- 4) **condanna** parte attrice a corrispondere in favore di [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. la somma di € [REDACTED].

Così deciso in Milano il 6 febbraio 2014

Il Giudice
(Federico Salmeri)

